

Immobiliare Grande Distribuzione
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
in sigla IGD SIQ SpA



REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2025
ed entrato in vigore in data 22 aprile 2025**

1. DEFINIZIONI

| | |
|--|---|
| Amministratore Delegato | L'amministratore delegato dell'Emittente. |
| Assemblea dei Soci | L'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il 16 aprile 2025 e, occorrendo, per il 17 aprile 2025, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'approvazione, tra l'altro, del Nuovo Statuto. |
| Azioni | Le azioni ordinarie dell'Emittente quotate sul segmento Euronext Star di Borsa Italiana aventi codice ISIN: IT0005322612. |
| Azionisti | I titolari delle Azioni. |
| Borsa Italiana | Borsa Italiana S.p.A. con sede legale in Milano, piazza degli affari n. 6. |
| Collegio Sindacale | Il collegio sindacale dell'Emittente. |
| Comunicazione | La comunicazione dall'Intermediario all'Emittente attestante la legittimazione del Richiedente all'iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento Unico, contenente le informazioni di cui all'art. 41, comma 2 del Provvedimento Unico e con clausola "fino a revoca". |
| Consiglio Amministrazione | di Il consiglio di amministrazione dell'Emittente. |
| Controllo | Il controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e 93 del TUF. |
| Diritto Reale Legittimante | La piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto. |
| Elenco o Elenco Speciale | L'apposito elenco istituito dall'Emittente ai sensi dell'art. 127- <i>quinquies</i> del TUF e dell'art. 143- <i>quater</i> del Regolamento Emittenti, disciplinato dal Nuovo Statuto e dal presente Regolamento, presso cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno richiesto la maggiorazione del voto. |
| Emittente o IGD o Società | Immobiliare Grande Distribuzione società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) S.p.A. con sede legale in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13. |
| Incaricato della Gestione dell'Elenco | Il soggetto o la funzione, eventualmente individuati all'interno dell'Emittente, incaricati della gestione dell'Elenco Speciale. |
| Intermediari | I soggetti definiti dall'articolo 79- <i>decies</i> , comma 1, lettera b), del TUF abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti. |
| Nuovo Statuto | Lo statuto sociale dell'Emittente, nel testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 16 aprile 2025, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2025, contenente le clausole funzionali a introdurre e regolare la maggiorazione del voto delle Azioni ai sensi dell'art. 127- <i>quinquies</i> , comma 1, del TUF. |
| Periodo di Maturazione | Il periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione di Azioni nell'Elenco Speciale. |

| | |
|------------------------------|--|
| Provvedimento Unico | Il provvedimento unico adottato congiuntamente dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 13 agosto 2018 e contenente la “ <i>Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata</i> ”. |
| Record Date | La data di legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. |
| Regolamento | Il presente regolamento – finalizzato a disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco Speciale – adottato dal Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2025 con efficacia sospensivamente condizionata all’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna della delibera dell’Assemblea dei Soci di approvazione del Nuovo Statuto. |
| Regolamento Emittenti | Il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato. |
| Richiedente | Il soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato e presenti richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale. |
| TUF | Il d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 <i>pro tempore</i> vigente. |

2. PREMESSA

- 2.1 In data 6 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:
- (i) convocare l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito all’approvazione del Nuovo Statuto, e
 - (ii) con efficacia sospensivamente condizionata all’iscrizione della delibera dell’Assemblea dei Soci presso il Registro delle Imprese di Bologna:
 - (aa) istituire l’Elenco Speciale;
 - (bb) adottare il presente Regolamento.
- 2.2 Ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Statuto, spettano due voti a ciascuna Azione appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un Diritto Reale Legittimante, per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua iscrizione nell’Elenco Speciale.
- 2.3 Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (<https://www.gruppoigd.it/>).
- 2.4 Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche con le medesime modalità di cui sopra. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per meri adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente o dall’Amministratore Delegato ovvero da soggetti dagli stessi delegati, che informeranno gli altri membri del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare utile.
- 2.5 Per tutto ciò che concerne l’introduzione e la regolazione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento unico e allo statuto di IGD tempo per tempo vigente.

3. ELENCO SPECIALE

- 3.1 La Società ha istituito l'Elenco Speciale – ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 7 del Nuovo Statuto, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti – in cui i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto sono tenuti ad iscriversi al fine di conseguire tale maggiorazione.
- 3.2 All'Elenco Speciale si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'art. 2422 cod. civ. e nell'art. 83-*undecies* del TUF, anche con riferimento al diritto degli Azionisti di esaminare l'Elenco Speciale e di ottenerne estratti a proprie spese. Le risultanze dell'Elenco Speciale sono messe a disposizione degli Azionisti, a loro richiesta, anche su supporto informatico.
- 3.3 Ai sensi dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:
- i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione all'Elenco;
 - il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione all'Elenco con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
 - la data di iscrizione all'Elenco.
- 3.4 In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:
- i dati identificativi degli Azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
 - il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
 - la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO

- 4.1 L'Incaricato della Gestione dell'Elenco ha il compito di mantenere e gestire l'Elenco Speciale per conto dell'Emittente, provvedendo tra l'altro a:
- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
 - fornire riscontro agli Intermediari e/o ai titolari del Diritto Reale Legittimante o agli Azionisti in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute, potendo chiedere, per conto della Società, ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie ai fini delle iscrizioni e/o dell'aggiornamento dell'Elenco;
 - procedere alle iscrizioni nell'Elenco Speciale, nonché ai relativi aggiornamenti e/o cancellazioni, nei termini previsti dalla legge, dal Nuovo Statuto e dal presente Regolamento;
 - mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

Presentazione di una richiesta di iscrizione

- 5.1 È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'Azionista titolare di un Diritto Reale Legittimante.
- 5.2 La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante.

- 5.3 L'Azionista Richiedente che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale invia all'Intermediario, tramite l'apposito modulo per la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale – a disposizione sul sito *internet* della Società (<https://www.gruppoigd.it/>) – apposita richiesta, ai sensi dell'art. 44, comma 1 del Provvedimento Unico, di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni per cui la richiesta viene effettuata.
- 5.4 L'Intermediario, una volta ricevuta la richiesta ai sensi del precedente paragrafo 5.3, trasmette all'Emittente, tramite PEC da inviare a: legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it la medesima richiesta nonché la Comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Provvedimento Unico con clausola “fino a revoca” e le informazioni di cui all'art. 41, comma 2, del Provvedimento Unico.
- 5.5 Ogni Azionista titolare di un Diritto Reale Legittimante può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco.
- 5.6 Non saranno accettate le richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute all'Emittente direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento.
- 5.7 Nel caso in cui l'Azionista Richiedente non sia una persona fisica, quest'ultimo dovrà precisare all'interno della richiesta di iscrizione nell'Elenco se sia sottoposto al Controllo, diretto o indiretto, di terzi, fornendo, se del caso, i dati identificativi del soggetto Controllante e della relativa catena di Controllo e con l'impegno di comunicare tempestivamente all'Emittente l'eventuale cambio di Controllo.

Iscrizione nell'Elenco

- 5.8 L'Emittente, una volta ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale unitamente alla Comunicazione e verificata per il tramite dell'Incaricato della Gestione dell'Elenco la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, provvede, per il tramite dell'Incaricato, all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale entro il 3° (terzo) giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la richiesta è pervenuta e, in ogni caso, entro la Record Date (se precedente), con efficacia dal 1° (primo) giorno del mese in cui avviene l'iscrizione nell'Elenco Speciale.
- 5.9 L'Emittente e/o l'Incaricato della Gestione dell'Elenco possono richiedere al titolare del Diritto Reale Legittimante – anche per il tramite dell'Intermediario – ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.
- 5.10 L'Emittente, ai sensi dell'art. 44, comma 5 del Provvedimento Unico, notifica all'Intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione contenente l'indicazione della data di iscrizione nell'Elenco Speciale ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione contenente l'indicazione delle motivazioni del rifiuto.

Conseguimento del voto maggiorato

- 5.11 Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del 24° (ventiquattresimo) mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata, mediante aggiornamento dell'Elenco Speciale, alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 3° (terzo) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal Nuovo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la Record Date di un'eventuale assemblea degli

Azionisti, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal Nuovo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

- 5.12 In coerenza con quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 10, del TUF, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

Premessa

- 6.1 L'Emittente, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:
- a) rinuncia irrevocabile dell'interessato al voto maggiorato, riferita a tutte o parte delle Azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
 - b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
 - c) d'ufficio, ove l'Emittente abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.
- 6.2 La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del Periodo di Maturazione secondo quanto previsto dal Nuovo Statuto.

Rinuncia irrevocabile

- 6.3 L'Azionista che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione, in tutto o in parte, delle proprie Azioni dal medesimo Elenco Speciale, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale.
- 6.4 La rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto è irrevocabile, fermo restando la facoltà di procedere a una nuova richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e riavvio del termine per il decorso del Periodo di Maturazione.
- 6.5 La richiesta deve essere presentata dal titolare del Diritto Reale Legittimante, in forma scritta, rivolgendosi all'Intermediario presso cui il titolare medesimo intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni, affinché quest'ultimo provveda a far pervenire alla Società la relativa comunicazione di revoca totale o parziale secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico.
- 6.6 La predetta comunicazione di revoca è trasmessa senza indugio dall'Intermediario all'indirizzo PEC legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i di iscrizione.
- 6.7 Ricevuta la richiesta, l'Emittente, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il 3° (terzo) giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione di revoca ovvero entro la Record Date, se precedente.

- 6.8 Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i di iscrizione, l'Emittente, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale, per il tramite dell'Incaricato, le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico.
- 6.9 L'Emittente, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite PEC al competente Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.

Comunicazione di perdita del diritto

- 6.10 L'Azionista titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio all'Emittente, e acconsente a che l'Intermediario comunichi, ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di Controllo nei casi di perdita del diritto alla maggiorazione di cui al successivo articolo 7.
- 6.11 Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia all'Emittente, attraverso una comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 44, commi 6 e 9, del Provvedimento Unico, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i.
- 6.12 Negli altri casi di perdita del diritto alla maggiorazione, la comunicazione all'Emittente, con la relativa motivazione, deve essere effettuata dall'interessato.
- 6.13 La comunicazione all'Emittente è trasmessa all'indirizzo PEC legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it.
- 6.14 Ricevuta la comunicazione, l'Emittente, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il 3° (terzo) giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione relativa alla perdita del diritto ovvero entro la Record Date, se precedente.
- 6.15 Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i di iscrizione, l'Emittente, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale – per il tramite dell'Incaricato – le Azioni iscritte con data più recente, secondo quanto disposto dallo stesso art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico.
- 6.16 L'Emittente, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica al competente Intermediario tramite PEC – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, esplicitando la relativa motivazione.

Cancellazione d'ufficio

- 6.17 L'Emittente, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, provvede – direttamente o per il tramite dell'Incaricato – a (i) aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e (ii) a darne notizia al competente Intermediario, senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, tramite PEC, esplicitando la relativa motivazione.

7. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO

- 7.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 8, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e l’Azionista viene cancellato dall’Elenco Speciale:
- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per “cessione” si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell’Azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’Azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell’usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia conservato in capo al soggetto iscritto nell’Elenco Speciale. Se, a seguito della costituzione di alcuno dei predetti diritti o vincoli, il titolare del Diritto Reale Legittimante originariamente iscritto nell’Elenco Speciale (i) perde il diritto di voto in relazione a tutte o a parte delle Azioni iscritte nell’Elenco Speciale e (ii) successivamente lo riacquista, deve effettuare, per le Azioni in relazione alle quali si è verificata la predetta causa di interruzione, una nuova richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale ai sensi del precedente articolo 5. In riferimento a tali Azioni, il diritto alla maggiorazione matura con il decorso integrale del Periodo di Maturazione decorrente dalla nuova iscrizione. Resta fermo che, nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle Azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle Azioni diverse da quelle cedute;
 - b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di Controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’art. 120, comma 2, del TUF.

8. CONSERVAZIONE O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Conservazione del diritto alla maggiorazione

- 8.1 La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla predetta maggiorazione, si conserva nei casi di:
- a) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell’Elenco Speciale, di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante;
 - b) successione a causa di morte a favore dell’erede e/o legatario;
 - c) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società risultante dalla fusione o della società beneficiaria della scissione;
 - d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
 - e) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso Controllate o sottoposte a comune controllo.
- 8.2 In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l’iscrizione nell’Elenco Speciale con la stessa anzianità d’iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).
- 8.3 Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all’Intermediario, quest’ultimo comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti secondo quanto disposto dal Provvedimento Unico.

- 8.4 Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente articolo 5.
- 8.5 La comunicazione all'Emittente è trasmessa all'indirizzo PEC legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it.
- 8.6 L'Emittente verifica la legittimazione della richiesta e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

Estensione del diritto alla maggiorazione

- 8.7 La maggiorazione del diritto di voto si estende:
- a) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
 - b) alle azioni assegnate in concambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
 - c) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.
- 8.8 Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione o assegnate in concambio spettanti al titolare in proporzione alle Azioni da esso detenute per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo di Maturazione; (ii) per le Azioni di nuova emissione o assegnate in concambio spettanti al titolare in proporzione alle Azioni da esso detenute per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo di Maturazione calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
- 8.9 In tali casi, i titolari del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle Azioni maggiorate o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle Azioni già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).
- 8.10 L'intermediario provvede ad effettuare le comunicazioni richieste dal Provvedimento Unico.
- 8.11 Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente articolo 5.

9. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

- 9.1 L'Emittente rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* (<https://www.gruppoigd.it/>), i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il 3° (terzo) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date.

Modifica del capitale sociale

- 9.2 L'Emittente comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'art. 85-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla

fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.

10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

- 10.1. Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e rese pubbliche con le modalità prescritte. Fermo quanto precede, è conferito al Presidente e all'Amministratore Delegato *pro tempore* – disgiuntamente fra loro – il potere di apportare ogni modifica che si rendesse necessaria per adeguare il contenuto del presente Regolamento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
- 10.2. Il presente Regolamento, come di volta in volta modificato e/o integrato, è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (<https://www.gruppoigd.it/>).